

Pubblicazione non periodica e destinata agli iscritti al Comitato per la Difesa della Costituzione di Firenze.

www.firenzeperlacostituzione.it
info@firenzeperlacostituzione.it

n. 7



Stampato in proprio presso la sede del Comitato in Via delle Porte Nuove 33, Firenze, tel. 055 330879

Il Comitato vive dei contributi degli aderenti: fate un versamento sul suo CCP 72477136 intestato a Comitato Difesa Costituzione

Il "lodo Alfano", un'impunità incostituzionale.

Pubbllichiamo il testo dell'appello

"In difesa della Costituzione"

firmato da circa cento costituzionalisti diffuso il 4 luglio 2008 su www.constituzionalismo.it

I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative intese: 1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni; 2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l'immunità temporanea per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell'assunzione della carica, già prevista dall'art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, premesso che l'art. 1, comma 2 Cost., nell'affermare che «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto della Carta costituzionale, rilevano, con riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale perché: a) essendo del tutto estranei alla logica del c.d decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008); b) violano il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Conv. europea dei diritti dell'uomo); c) pregiudicano

l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei processi, ma solo, e tutt'al più, di prevedere criteri – flessibili – cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d'udienza; d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e razionale; e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano, con riferimento al c.d. lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei processi e all'obbligatorietà dell'azione penale, anche e soprattutto l'art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini «sono eguali davanti alla legge». Osservano, a tal proposito, che le vigenti deroghe a tale principio in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel c.d. lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità «funzionale», bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con riferimento a reati «comuni».

Per ciò che attiene all'analogo art. 1, comma 2 della legge n. 140 del 2003, i sottoscritti rilevano che, nel dichiararne l'incostituzionalità con la citata sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si limitò a constatare che la previsione legislativa in questione difettava di tanti requisiti e condizioni (tra cui la doverosa indicazione del presupposto – e cioè dei reati a cui SEGUE A PAG.4

Dalla Resistenza alla Costituzione di Salvatore Tassinari

Non c'è dubbio che sia una ispirazione antifascista ad animare la carta costituzionale del 1948. Ma questa ispirazione non avrebbe avuto, di per sé, la forza di rinnovare radicalmente la concezione dello stato, e dei valori da porre a suo fondamento, se l'antifascismo non si fosse espresso, potenziandosi, nel movimento della resistenza quale si venne realizzando tra il settembre del 1943 e il 25 aprile del 1945. Senza di questo, sarebbe stato possibile un semplice ritorno delle istituzioni italiane al regime prefascista, come del resto ebbero ad auspicare gli esponenti della vecchia classe politica liberale. Non aveva scritto uno di loro, tra i più insigni, il filosofo Benedetto Croce, che il fascismo era stato nella storia d'Italia semplicemente una parentesi, chiusa la quale – egli sottintendeva – si poteva tornare all'Italia di prima? Ad impedirlo era stato lo spirito della resistenza, nelle cui file era maturata la consapevolezza che, se si voleva davvero sconfiggere per sempre il fascismo, non si poteva tornare alla vecchia Italia, da cui il fascismo aveva potuto sorgere, ma era necessario un rinnovamento radicale rispetto al passato.

Il dibattito sulla resistenza, su che cosa sia veramente stato questo fenomeno, ha registrato un lungo percorso dagli anni cinquanta dello

scorso secolo ad oggi, che ha visto impegnati storici, studiosi di diverso orientamento, e non è qui dato di poterlo anche sommariamente esaminarlo.

Quello che ci interessa è riuscire a cogliere alcuni nessi tra resistenza e costituzione del 1948.

Prima di tutto: **non c'è tra questi due termini un rapporto diretto, di continuità.** Quando si riunisce l'assemblea costituente nel giugno del 1946 è già un anno e più che la resistenza armata si è conclusa e i suoi organismi politici – i cln - sciolti. E in quell'anno, a partire soprattutto dalla caduta nel dicembre 1945 del governo Parri (un governo ancora fortemente legato all'esperienza resistenziale, tanto da essere percepito, anche per quello che significava la figura del presidente del consiglio, come espressione del "vento del nord") e dall'avvento del primo governo De Gasperi, molte cose erano maturate, in primis il **ristabilimento degli apparati e degli organi dello stato**, costituiti in larga parte da **un personale** per niente rinnovato rispetto al passato.

Divenne **inevitabile** che dopo la liberazione i cln si vedessero rapidamente svuotati di ogni possibilità di azione e di ogni autorità. Essi non potevano esercitare un'azione contraria al governo in cui erano rappresentati gli stessi partiti che dei cln facevano parte, e questi non potevano nemmeno costituirsi in organi SEGUE A PAG.3

Le ragioni di un impegno

di Leonardo Becheri

Non ho seguito quanto avrei voluto le iniziative dei comitati in difesa della Costituzione, in particolare quello fiorentino. Inizio così questo mio breve intervento perché ritengo particolarmente utili e necessarie le iniziative dei comitati anche e soprattutto se si tiene conto del quadro che a livello nazionale si sta delineando, alla luce del disegno che emerge.

Ricostruiamo i fatti: nel 2006 c'è la sonora bocciatura da parte dei cittadini, col referendum, della contro riforma costituzionale proposta dalla destra. Ritengo che oggi il quadro politico che emerge sia più pericoloso, per la nostra carta costituzionale e per chi intende difenderla, di quanto non fosse due anni fa. Questo innanzitutto per due motivi: da una parte la realizzazione de facto di quella riforma semi bi partitica che ci hanno consegnato le ultime elezioni – che di per sé spinge non per migliore ma per una riforma strutturale anche della Costituzione –, dall'altra la "lezione" che i promotori della contro riforma di due anni fa sembrano aver imparato.

Emerge infatti un quadro organico nell'iniziativa politico legislativa dell'attuale governo, che risponde ad un disegno

anch'esso organico, disegno il quale ha tra i suoi aspetti anche quello di colpire, anche se stavolta non in maniera frontale, la nostra Costituzione. La riforma della scuola, il ricorso smodato alla decretazione d'urgenza, la riforma della giustizia e il cosiddetto Lodo Alfano, l'annunciata semi privatizzazione della sanità e dell'università, solo per citare alcuni provvedimenti, se sono deprecabili nel merito, hanno anche l'effetto-obiettivo di svuotare l'effettiva coerenza e lo spirito non solo delle parti della costituzione che riguardano l'impianto dei poteri dello Stato, ma anche i principi fondamentali contenuti nella prima parte della medesima.

Una sorta di ulteriore e fortissimo aumento dello iato tra Costituzione materiale e formale. Uno iato che, se letto in controluce, si può configurare come una vera e propria riforma non formalizzata, magari funzionale a fare da apripista alla sua traduzione legislativa organica.

Proprio per questo le iniziative dei Comitati in difesa della Costituzione e in particolare di quello fiorentino anche su singole questioni sono fondamentali: ci aspettano tempi duri, che richiedono lungimiranza e visione complessiva se vogliamo – in un quadro politico poco propenso alla lettura d'insieme di questo scellerato progetto della destra – difendere la nostra Costituzione.

La Resistenza delle Donne

di Monica Biondi

Non ci sono dati certi sulla partecipazione delle Donne alla Resistenza. Perché, spesso esse ritornarono alle proprie occupazioni abituali senza clamore, così come avevano combattuto, come persone *eroicamente normali* (1). Come risulta dalle testimonianze delle Partigiane sopravvissute.

Secondo i dati ufficiali ANPI, le Partigiane delle formazioni combattenti furono circa 35.000, presenti anche nei GAP e nei SAP (2); con una percentuale di partecipazione pari al 20% circa sul totale dei combattenti, a cui si deve sommare un 1.000.000 circa di donne impiegate nei compiti ausiliari.

Durante la guerra le donne furono impiegate nei diversi settori lavorativi, dato che tanti uomini erano al fronte. Buona parte di esse, finita la guerra, furono rimandate a casa, dato che tanti uomini erano ritornati dal fronte.

E furono donne le staffette partigiane, e furono donne diversi comandanti partigiani come Laura Seghettini, e donne, come Teresa Noce, scrissero e diffusero la stampa clandestina, stamparono documenti falsi, nascosero munizioni ed esplosivi, sabotarono la produzione industriale destinata alla guerra, aiutarono i militari sbandati dopo l'armistizio, nascosero i partigiani, dettero assistenza sanitaria.

E scesero in piazza per manifestare contro il razionamento, come lo Sciopero del pane dell'ottobre del 1941 a Parma, che è considerato uno dei primi atti di ingresso delle donne nel movimento antifascista.

La partecipazione alla Resistenza accelerò il processo di emancipazione femminile che aveva i suoi prodromi nell'attivismo più o meno elitario di fine '700, che si era esteso fra '800 e '900 con l'adesione ai partiti di massa (come PSI, PCI) e ad associazioni come quelle cattoliche, e che non morì neppure sotto il Fascismo, dato che le donne furono impiegate in molteplici servizi sociali di beneficenza, assistenza e culturali, venendo così esse ad assumere in certo qual modo ruolo pubblico e politico.

L'attivismo Resistenziale spinse le donne verso un protagonismo nuovo (dovevano essere prese decisioni rapide, organizzative), rivelò loro un nuovo rapporto interrelazionale paritario e un significativo nuovo di cittadinanza, si pensi ad esperienze come i CNL di base e le Giunte popolari delle Repubbliche partigiane; costituì stimolo per la conquista di una nuova consapevolezza di sé e del proprio valore; fu campo emblematico nel quale la speci-

ficità femminile potette dimostrare di sapere dare qualcosa in più o comunque qualcosa di diverso all'azione ed alla politica; fu luogo di sperimentazione concreta di pratica politica, che si tradusse nel dopoguerra nella rivendicazione del riconoscimento di una nuova dignità e di un nuovo ruolo pubblico e politico

Rivendicazioni che in primo luogo si riscontrano nella nostra Carta Costituzionale, che all'Art. 3 afferma: *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.*

Dove il termine *di fatto* fu voluto da una donna, che era stata partigiana, e che era fra le più giovani costituenti italiane: Teresa Mattei; alla quale, con la sensibilità e la concretezza femminili, non bastò una formulazione di principi astratti ma volle che la Costituzione Italiana fosse uno strumento sostanziale di promozione dei diritti, forse perché aveva sperimentato sulla propria pelle quanto fosse lunga e difficile la conquista *di fatto* dei diritti universali per una donna.

Oggi, a sessanta anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, rimane ancora difficile per una donna avere di fatto i diritti affermati dall'Art.3. Ancor più in presenza di uno Stato autoritario e patriarcale come quello che si sta profilando in Italia negli ultimi mesi.

Ed anche oggi come allora alle Donne non rimane altra scelta che Resistere.

1. L.Fantone, I. Franciosi (a cura di), (R)esistenza. Il passaggio della staffetta, Morgana Edizioni, 2005
2. GAP (Gruppi di azione patriottica); SAP (Squadre di azione patriottica)

Bibliografia

- L.Fantone, I. Franciosi (a cura di), (R)esistenza. Il passaggio della staffetta, Morgana Edizioni, 2005
N.M.Filippini, A. Scattigno (a cura di), Una democrazia incompiuta, Franco Angeli, 2007
M.T.A. Morelli (a cura di), Le donne della Costituente, Laterza Editori, 2007
T. Noce, Rivoluzionaria professionale, Aurora Editrice, 2003
L Seghettino, C. Rapetti (a cura di) Al vento del nord, Carocci, 2006

La Costituzione è antifascista (ma è ancora in vigore?) di Corrado Mauceri

Molto spesso in quest'ultimo periodo, allo scopo di vanificarne il forte connotato sociale, si afferma che la Costituzione non è né di destra né di sinistra. Senza dubbio la Costituzione è nata dall'incontro di forze politiche con orientamenti ideologici e culturali: cattolica, marxista, liberalsocialista ed anche liberali; è nata cioè con un "patto" tra forze politiche, ideologicamente diverse, ma anche con la comune volontà di creare uno Stato che, rinnegando il regime fascista ed i suoi principi, ne impedisse un possibile ritorno, in qualsiasi forma.

Non c'è dubbio che la Costituzione è antifascista, non solo nel senso che rinnega il precedente regime fascista, ma nel senso più profondo dell'antifascismo, la Costituzione difatti non si limita a ripristinare l'assetto istituzionale democratico e le libertà civili e politiche che il fascismo aveva soppresso, ma al fine di impedire possibili ritorni a regimi autoritari e/o totalitari, si preoccupa di rafforzare i tradizionali principi delle democrazie liberali con il riconoscimento dei diritti sociali volti a creare quelle condizioni di giustizia sociale, che sono indispensabili per realizzare una larga ed effettiva partecipazione popolare al governo del Paese. E cioè una effettiva democrazia. Scriveva Calamandrei che non può esserci una vera democrazia se non c'è una istruzione il più possibile uguale per tutti ed un alto livello di formazione

culturale, se non c'è una garanzia di un lavoro dignitoso, se non c'è una effettiva libertà di pensiero e la possibilità per tutti di manifestarlo; in sostanza non c'è vera democrazia se non ci sono le condizioni, anche materiali, per garantire a tutti una effettiva e consapevole partecipazione alla vita politica. Il fascismo si fondeva sulla discriminazione e l'esclusione delle masse popolari sul potere; la Costituzione Repubblicana si fonda sulla uguaglianza e sulla partecipazione democratica di tutti al potere: la sovranità appartiene al popolo.

Ma la Costituzione è antifascista anche nella sua formulazione; difatti si preoccupa ripetutamente di rinnegare tutto ciò che caratterizzava il fascismo: il fascismo praticava il razzismo, la Costituzione afferma tutti sono uguali senza distinzione di razza; il fascismo perseguiva una politica di guerra, la Costituzione afferma che l'Italia ripudia la guerra, il fascismo per opportunismo aveva confermato la Religione di Stato, la Costituzione afferma il principio supremo della laicità e l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose, il fascismo aveva eliminato la rappresentanza parlamentare, la Costituzione afferma il primato del Parlamento, il fascismo aveva introdotto la legiferazione per decreto, la Costituzione ha affermato il principio della funzione legislativa del Parlamento e l'assoluta eccezionalità dei decreti legge; l'elenco potrebbe continuare; viene però un dubbio, la Costituzione è ancora in vigore?

SEGUE DA PAG.1 [Tassinari] periferici dello stato. Segno di questa impossibilità fu il primo e ultimo **congresso del clnai, tenutosi a Milano il 31 agosto e il 1 settembre del 1945**, che rappresentò la fine di questo organismo, l'unico su cui avrebbe potuto appoggiarsi un'iniziativa popolare dal basso. **Da questo momento furono i partiti a diventare i soli operatori politici.** Pochi mesi dopo **anche il comitato nazionale di liberazione si sarebbe sciolto**, senza lasciar posto ad alcun fenomeno di **reducismo**.

Non ci fu dunque un rapporto diretto tra resistenza e nascita della costituzione, il che ebbe, certo, a determinare una sorta di **raffreddamento delle spinte più radicali e innovatrici che erano state espresse dal processo resistenziale**.

Un rapporto stretto intercorse, invece, tra assemblea costituente e **spirito della resistenza**, uno spirito che nei partiti rimase sempre vivo a far sentire le proprie esigenze. Non dobbiamo dimenticare

1. che, dei 556 membri dell'assemblea costituente, ben **476** appartennero ai partiti che avevano fatto parte dei cln,
2. mentre la leadership che nella costituente si venne affermando fu costituita da personaggi di primo piano che provenivano dall'**antifascismo militante, dall'aver organizzato la clandestinità**, mentre non mancavano alcuni **capì partigiani**.

Quello che semmai dobbiamo dire è che, forse, dobbiamo dare **più spessore e ampiezza** all'idea di resistenza, il che ci può consentire di vedere più a fondo nella connessione tra la resistenza stessa e il lavoro costituente. Voglio dire che per resistenza **non si deve intendere solo la resistenza armata**, e le attività ad essa direttamente connesse (penso, ad esempio, alle donne che assolsero al compito, importantissimo, di **staffette**).

1. Non fecero, forse, resistenza anche i contadini che, così nel centro-nord come nel sud, nascosero nei loro cascinali **prigionieri inglesi o americani fuggiaschi**;
2. i tanti che dettero aiuto agli **ebrei ricercati**;
3. i **militari italiani prigionieri nei campi di concentramento tedeschi** che rifiutarono il giuramento alla repubblica di Salò in cambio del ritorno in Italia?

E, forse, non dobbiamo fermarci a questo. Senza togliere nulla all'importanza fondamentale e decisiva della resistenza armata, dobbiamo guardare ad una diversa resistenza, che, venne praticata

dalla **maggior parte della popolazione italiana**, da quella maggior parte che senza aver potuto o voluto schierarsi politicamente e/o militarmente, dovette comunque resistere **all'orrore della guerra**: ai tremendi bombardamenti delle città, al freddo, alla fame; e poi, il dover tante donne sostenere da sole la fatica del dar da vivere ai figli, ai familiari; insomma, il **diffuso e molecolare resistere quotidiano, l'evento corale di un intero popolo**.

E' questa resistenza che ci aiuta a **vedere più a fondo** le radici della carta costituzionale del 1948, **a partire dal nesso costituzione antifascismo**.

a. Intanto, è la guerra, la sua sciagurata insensatezza, le sue sofferenze, che allentano, fino a reciderli, i **legami di consenso** della popolazione con il regime fascista. Non è altrimenti spiegabile l'esultanza popolare per la caduta del fascismo cui si assiste dopo il **25 luglio 1943**.

b. E' poi la tragedia di un paese, quale si consuma dopo l'**8 settembre** di quello stesso anno, che s'incarica di far crescere a livello di massa la consapevolezza della responsabilità di un regime che ha condotto il paese alla guerra. Se la costituzione antifascista del 1948 non è stata l'edificio in cui si riconoscesse soltanto una minoranza del paese, quella impegnata nella resistenza armata e attiva, ma, al contrario, in essa **si è rispecchiata la grande maggioranza del popolo**, ciò è stato reso possibile dalla **guerra**.

E non si parla semplicemente della guerra italiana. Ha avuto ragione chi, come Giuseppe Dossetti in una sua relazione a Montevoglio del 1994, ebbe a sostenere che **la radice più profonda** da cui è sorta la nostra costituzione è da cercarsi nella tragedia mondiale della guerra (**pag. 24**) ...

Quello che semmai mi sentirei di correggere in queste notazioni di Dossetti è una qualche **contrapposizione** che sembra avvertirsi tra il suo legare la nascita della costituzione all'evento guerra globale da un lato, e la connessione costituzione-antifascismo-resistenza dall'altro. Io credo che quando i costituenti formularono l'**art. 11, quello del ripudio della guerra**, tenessero ben fermo nel loro pensiero il nesso che correva, profondo, tra la nostra storia "paesana" del fascismo e la storia più grande del mondo. Di un'unica storia, in effetti, si era trattato.

SEGUE DA PAG.1 [APPELLO LODO ALFANO] l'immunità andrebbe applicata – e l'altrettanto doveroso pari trattamento dei ministri e dei parlamentari nell'ipotesi dell'immunità, rispettivamente, del Premier e dei Presidenti delle due Camere), tali da renderla inevitabilmente contrastante con i principi dello Stato di diritto.

Ma ciò la Corte fece senza con ciò pregiudicare la questione di fondo, qui sottolineata, della necessità che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzionale.

Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti ritengono opportuno ricordare che l'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.

Alessandro Pace, Valerio Onida, Leopoldo Elia, Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli, Gianni Ferrara, Alessandro Pizzorusso, Sergio Bartole, Michele Scudiero, Federico Sorrentino, Franco Bassanini, Franco Modugno, Lorenza Carlassare, Umberto

Allegretti, Adele Anzon Demmig, Michela Manetti, Roberto Romboli, Stefano Sicardi, Lorenzo Chieffi, Giuseppe Morbidelli, Cesare Pinelli, Gaetano Azzariti, Mario Dogliani, Enzo Balboni, Alfonso Di Giovine, Mauro Volpi, Stefano Maria Cicconetti, Antonio Ruggeri, Augusto Cerri, Francesco Bilancia, Antonio D'Andrea, Andrea Giorgis, Marco Ruotolo, Andrea Pugiotto, Giuditta Brunelli, Pasquale Costanzo, Alessandro Torre, Silvio Gambino, Marina Calamo Specchia, Ernesto Bettinelli, Gladio Gemma, Roberto Pinardi, Giovanni Di Cosimo, Maria Cristina Grisolia, Antonino Spadaro, Gianmario Demuro, Enrico Grosso, Anna Marzanati, Paolo Carrozza, Giovanni Cocco, Massimo Carli, Renato Balduzzi, Paolo Carnevale, Elisabetta Palici di Suni, Maurizio Pedrazza Gorlero, Guerino D'Ignazio, Vittorio Angiolini, Roberto Toniatti, Alfonso Celotto, Antonio Zorzi Giustiniani, Roberto Borrello, Tania Groppi, Marcello Cecchetti, Antonio Saitta, Marco Olivetti, Carmela Salazar, Elena Malfatti, Ferdinando Pinto, Massimo Siclari, Francesco Rigano, Francesco Rimoli, Mario Fiorillo, Aldo Bardusco, Eduardo Gianfrancesco, Maria Agostina Cabiddu, Gian Candido De Martin, Nicoletta Marzona, Carlo Colapietro, Vincenzo Atripaldi, Margherita Raveraira, Massimo Villone, Riccardo Guastini, Emanuele Rossi, Sergio Lariccia, Angela Musumeci, Giuseppe Volpe, Omar Chessa, Barbara Pezzini, Pietro Ciarlo, Sandro Staiano, Jörg Luther, Agatino Cariola, Nicola Occhicupo, Carlo Casanato, Maria Paola Viviani Schlein, Carmine Pepe, Filippo Donati, Stefano Merlini, Paolo Caretti, Giovanni Tarli Barbieri, Vincenzo Cocozza, Annamaria Poggi.

La Costituzione a scuola e il decreto della Ministra Gelmini di C. M.

Come avrete visto su proposta della Ministra Gelmini il Governo nel decreto legge n. 137 del 1 settembre u.s. ha previsto:

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.

Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione sopra riportata sembra accogliere la proposta dell'insegnamento della Costituzione nelle scuole italiane, da più parti formulata e da noi lanciata in occasione della I Assemblea Nazionale dell'ANPI.

La formulazione della disposizione è però molto ambigua e può prestarsi ad applicazioni anche pericolose tendenti a trasmettere una "etica di Stato", magari fondata, secondo gli orientamenti oggi sempre più diffusi, sulla equidistanza tra fascismo e Resistenza.

A questo punto si tratta di intervenire presso i gruppi parlamentari affinché in sede di conversione ::

a) sia precisato che si tratta di insegnamento della Costituzione e quindi di una specifica disciplina, autonoma sia nella quantificazione delle ore che nella valutazione.

b) se le ore destinate a tale disciplina devono essere aggiuntive rispetto al monte ore attualmente previsto per l'insegnamento della storia; l'insegnamento può essere anche affidato agli insegnanti di storia che però devono, quanto meno, frequentare un corso di aggiornamento specifico.

c) deve essere garantita l'assoluta libertà di insegnamento considerato che i principi sono già indicati nella Costituzione.

Il rischio più evidente è difatti che tale insegnamento possa diventare un veicolo per "l'educazione alla civile convivenza", volto a trasmettere che i valori della civiltà occidentale e cristiana, della pace sociale e della criminalizzazione del conflitto, degli interventi pacifisti per prevenire il terrorismo e roba del genere.

Deve essere assolutamente scongiurato il rischio che l'insegnamento della Costituzione possa diventare una forma di "educazione" ai valori della maggioranza politica pro-tempore. Di conseguenza se si dovesse ritenere necessario indicare una sorta di programma, bisogna opporsi con fermezza ad un'ipotesi di programma ministeriale; deve essere CNPI, che sia pure scarsamente rappresentativo, può meglio di una commissione ministeriale definire un programma garante della libertà di insegnamento.

Penso che i Comitati per la difesa della Costituzione ed il mondo della scuola debbano seriamente e con la massima urgenza esaminare tale problematica, pensando eventualmente anche ad una pubblicazione specifica ed ad opportuni strumenti didattici.

Parliamone.

Comitato fiorentino per la difesa della Costituzione
Tutti i numeri di questo foglio si trovano su:
www.firenzeperlacostituzione.it
Posta a: info@firenzeperlacostituzione.it